

Statuto e Regolamento della Caritas Cittadina di Partanna¹

Articolo 1

Natura

La Caritas Cittadina, articolazione territoriale della Caritas Italiana all'interno della Caritas diocesana, costituita dalla Comunità Ecclesiale che è in Partanna, è l'organismo pastorale che ha come fine quello di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Articolo 2

I compiti della Caritas Cittadina, in conformità all'art. 1, sono i seguenti:

- a) Approfondire le motivazioni teologiche della diaconia della carità;
- b) collaborare con la Caritas diocesana e con i Presbiteri e le comunità religiose presenti nella città per promuovere nelle Parrocchie l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;
- c) operare in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di comunione e di collaborazione con la Caritas Diocesana;
- d) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
- e) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verificano nel territorio di Partanna;
- f) rispondere, per quello che è possibile, agli appelli rivolti dalla Caritas Italiana e dalla Caritas Diocesana in occasione delle varie emergenze in Italia o all'estero;
- g) in collaborazione con altri organismi:
 - realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
 - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
 - mantenere rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e servizio;
 - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana;
 - contribuire alla diffusione di una cultura multirazziale che educi la comunità cristiana alla pace e alla mondialità;
 - favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato e delle opere di carità e di assistenza della città.

Articolo 3

Organi

¹ Cfr. lo Statuto Caritas Italiana.

Gli organi della Caritas Cittadina sono:

- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo

Articolo 4 Presidenza

La Presidenza è formata da un Presbitero Presidente, eletto dai Presbiteri presenti nella città, dal Direttore, dal Tesoriere e dai Delegati eletti dalle Caritas parrocchiali e dalle Comunità religiose: due per ogni singola Parrocchia, due da ogni singola comunità religiosa.

Essa si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi.

In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Direttore.

Per la validità delle riunioni occorre che siano presenti il Presidente o il Direttore e almeno cinque degli altri membri.

L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza dei membri eletti. La decadenza è dichiarata dal Presidente e si provvede alla sostituzione.

Articolo 5 Presidente

Il Presidente è il Presbitero eletto dai Presbiteri presenti nella città.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Caritas cittadina;
- b) convoca e presiede le riunioni;
- c) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- d) tiene contatti con la Caritas diocesana;
- e) può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Direttore.

Articolo 6 Compiti della Presidenza

La Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
- b) redige i programmi di attività;
- c) espone i bisogni individuati, esamina i suggerimenti e le istanze raccolte nel territorio;
- d) esamina nuove iniziative di carità che si intende promuovere;
- e) verifica la validità pastorale delle opere già esistenti collegate con la Caritas Diocesana;
- f) approva il piano di copertura economica del programma annuale di attività e il bilancio annuale consuntivo;
- g) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza adotta i necessari provvedimenti;
- i) elegge un Vice Direttore;
- l) elegge un Tesoriere;
- m) elegge un Segretario.

Articolo 7 Direttore

Il Direttore viene eletto dalla Presidenza tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore dirige l'attività ordinaria della Caritas Cittadina secondo le deliberazioni della Presidenza.

Articolo 8

Vice Direttore

Il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore, eletto dalla Presidenza secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Direttore.

Il Vice Direttore:

- a) collabora con il Direttore nella esecuzione delle attività;
- b) sostituisce il Direttore in caso di assenza.

Articolo 9

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dalla Presidenza.

Il Tesoriere:

- a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Cittadina, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive della Presidenza;
- b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;
- c) cura la tenuta dell'amministrazione di cassa.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che cura la gestione ordinaria della Caritas cittadina. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Direttore, ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.

Sono membri del Consiglio Direttivo: il Direttore, il Vice Direttore, il Tesoriere, il Segretario e il Presidente. Quest'ultimo ne è membro di diritto, mentre i restanti componenti vengono eletti dalla Presidenza con le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 11

Durata delle cariche

Il Direttore, il Vice Direttore, il Tesoriere e il Segretario durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati, di regola, una sola volta.